



Tribunale di Oristano

Esecuzioni Immobiliari

INDICAZIONI PER I DELEGATI

OGGETTO: modifica ordinanza di delega

Il correttivo Cartabia ha modificato l'art. 587, 1° co. c.p.c. prevedendo: *“Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista all'art. 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto”*.

L'indicata disposizione si applica, per espressa previsione normativa, alle **procedure introdotte successivamente al 28.2.2023**;

E' da intendersi quindi modificato il provvedimento di delega già emesso nelle procedure “Cartabia” (per le nuove procedure l'ordinanza conterrà già le opportune modifiche) con l'eliminazione della dichiarazione antiriciclaggio come documento da allegare all'offerta a pena di inammissibilità e con la previsione di apposita sezione dedicata alle disposizioni funzionali alle verifiche antiriciclaggio indicata *infra in rosso*.

Si è inteso dare applicazione alla modifica dell'art 587, 1° co. c.p.c. in relazione a tutte le procedure introdotte successivamente al 28.02.2023 **ad eccezione di quelle in cui, al 26.11.2024, il saldo prezzo sia stato già versato e la dichiarazione antiriciclaggio già resa con le modalità stabilite nell'originaria ordinanza di autorizzazione della vendita**; per dette procedure si considera validamente assolto l'obbligo ex art. 585 IV co. c.p.c. in capo all'aggiudicatario nelle forme stabilite nell'ordinanza già emessa.

Alla luce di quanto sopra, in caso di aggiudicazione il delegato provvederà: alla scadenza del termine del saldo prezzo, a segnalare al giudice l'eventuale inadempimento dell'aggiudicatario (sia per omesso saldo prezzo sia, per sole procedure cc.dd. “Cartabia” per l'omessa dichiarazione ex art. 585, IV co. c.p.c.) per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. indicando, nel caso di decadenza per omessa dichiarazione antiriciclaggio, la parte della cauzione per la quale disporre l'incameramento e la parte di saldo prezzo da restituire all'aggiudicatario; in caso di reiterate decadenze, a richiedere al Giudice di disporre l'eventuale aumento della cauzione, segnalando eventuali legami intercorrenti tra gli eseguiti ed i soggetti aggiudicatari (es. rapporti di parentela, soci etc.).

Quindi per le procedure “Cartabia” il professionista verificherà l'assolvimento da parte dell'aggiudicatario dell'obbligo previsto dall'art. 585, quarto comma c.p.c. ed, esaminato il contenuto della relativa dichiarazione scritta trasmessagli dall'aggiudicatario nel termine per il saldo prezzo – svolgerà, quale soggetto obbligato, l'adeguata verifica prevista dal decreto legislativo n. 231/2007 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”). Operati gli adempimenti

antiriciclaggio quale soggetto obbligato, allegherà alla bozza del decreto di trasferimento da trasmettere al giudice esclusivamente la dichiarazione ricevuta dall'aggiudicatario ex art. 585, 4° co. c.p.c. mantenendo assoluto riserbo in merito sia ai dati personali - il cui trattamento si è reso necessario per gli scopi e per le attività previste dalla legge antiriciclaggio - sia alle eventuali segnalazioni di operazioni anomale e sospette che abbia trasmesso al portale INFOSTAT-UIF, dati e segnalazioni che, a norma di legge, non dovrà condividere con alcun soggetto (neanche con il giudice).

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALLE VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO

1. ai sensi dell'art. 585, ult. co c.p.c., nel termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza delle responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci (a tal fine potranno utilizzarsi i modelli "antiriciclaggio persona fisica" o "antiriciclaggio persona giuridica" resi disponibili sul sito del Tribunale di Roma, "sezione esecuzioni immobiliari" sotto "modulistica"), dovrà, inoltre, fornire al professionista delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 necessarie e aggiornate per consentire a quest'ultimo di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio;

2. se, nel termine fissato per il versamento del prezzo, non è resa la dichiarazione di cui all'art. 585, 4° co. c.p.c., il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. (decadenza dall'aggiudicazione e perdita della cauzione), contestualmente fissando la nuova vendita e chiedendo al giudice di disporre la restituzione all'aggiudicatario della parte del prezzo versato eccedente l'importo della cauzione incamerata dalla procedura al conto corrente di provenienza;

3. se, nel termine fissato per il versamento del prezzo, è resa la dichiarazione di cui all'art. 585, 4° co. c.p.c., il professionista delegato, operati gli adempimenti antiriciclaggio quale soggetto obbligato, allegherà alla bozza del decreto di trasferimento da trasmettere al giudice esclusivamente la dichiarazione ricevuta dall'aggiudicatario ex art. 585, 4° co. c.p.c. mantenendo assoluto riserbo in merito sia ai dati personali - il cui trattamento si è reso necessario per gli scopi e per le attività previste dalla legge antiriciclaggio - sia alle eventuali segnalazioni di operazioni anomale e sospette che abbia trasmesso alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.), dati e segnalazioni che, a norma di legge, non dovrà condividere con alcun soggetto (neanche con il giudice);

Oristano, 3.2.2025

ASTE
GIUDIZIARIE

TRIBUNALE DI ORISTANO

È copia conforme all'originale

Oristano, 3/2/2025



Il Cancelliere
Maria Cristina Nulchis

Maria Cristina Nulchis

ASTE
GIUDIZIARIE

Il G.E.

Andrea Bonetti

Andrea Bonetti

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE